

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1257

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI GERARDO, CANESTRARI, BUZZI, RAMPA,
BIANCHI FORTUNATO, PATRINI**

Presentata il 21 aprile 1964

Modifiche alle disposizioni sulla reversibilità delle pensioni
a favore degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Sono a vostra conoscenza i vari provvedimenti legislativi via via votati dal Parlamento allo scopo di addivenire ai successivi perfezionamenti della materia previdenziale, in attesa di una sua definitiva sistemazione. Ultimo in ordine di tempo è il provvedimento contenuto nella legge 15 agosto 1962, n. 1338, col quale è stato ampliato il campo di applicazione della reversibilità.

La proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione risponde pertanto ad un criterio di equità e ad un atto di giustizia.

Come è noto, per le vedove degli iscritti al Fondo degli addetti ai trasporti in concessione è già prevista la pensione di reversibilità.

La presente proposta di legge mira ad assicurare alle vedove degli iscritti al Fondo, quando vi sia stato matrimonio contratto dopo il pensionamento, gli stessi benefici di cui alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, che disciplina la concessione delle pensioni ordinarie in favore dei dipendenti dello Stato e dei loro superstiti, e che è stata estesa agli eredi dei pensionati iscritti all'assicurazione gene-

rale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Ai sensi dell'articolo 11 della citata legge, infatti, il diritto alla pensione a favore dei dipendenti civili dello Stato viene riconosciuto anche quando il matrimonio sia stato contratto dopo il pensionamento, purché il titolare della rendita non abbia superato l'età di 72 anni (o 75 se si tratta di pensione privilegiata) e sempreché il matrimonio stesso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte e la differenza di età fra i due congiunti non sia maggiore di 20 anni, ovvero sia nata prole ancorché postuma.

Il diritto alla reversibilità, così come viene proposto, per il settore trasporti è tanto più fondato, in quanto si tratta di una categoria, la quale ha sempre avuto un trattamento previdenziale superiore a quello previsto per la generalità degli assicurati e, quindi, non si comprenderebbe una sua esclusione dal beneficio, che è accordato a tutti gli altri lavoratori.

Per tanto la presente proposta di legge, che non rappresenta altro che l'estensione di un principio già riconosciuto, è meritevole della vostra sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La pensione di reversibilità, di cui all'articolo 15 del regolamento emanato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, in favore delle vedove degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, è estesa a favore delle vedove degli assicurati i quali abbiano contratto matrimonio dopo il pensionamento, purché non si verificano le condizioni di cui all'articolo seguente.

ART. 2.

La reversibilità delle pensioni, di cui al precedente articolo, non viene concessa:

a) a coloro che abbiano contratto matrimonio dopo aver superato l'età di 72 anni;

b) nel caso che il matrimonio non sia anteriore di due anni almeno alla data della morte del pensionato;

c) nel caso in cui la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di 20 anni.

ART. 3.

La presente legge avrà vigore a partire dal 1° gennaio 1964.